

**Privacy.** Dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, i figli adottati possono conoscerne l'identità

# Anonimato solo per le madri in vita

**Francesco Machina Grifeo**

■ Per chi è stato **adottato**, la morte della **madre naturale** non si può tradurre nella perdita della speranza di conoscere le proprie **origini biologiche**. La **Corte di cassazione**, con la sentenza 9 novembre 2016 n. 22838, riconosce il diritto di una donna ad accedere ai dati della madre nonostante ella avesse chiesto di mantenere l'anonimato. Prima il Tribunale e poi la Corte di appello di Torino avevano bocciato la richiesta perché il decesso «non equivale alla revoca dell'anonimato».

Nel 2012 la Corte Edu aveva censurato la normativa italiana per la «preferenza incondizionata» per la posizione del genitore. E l'anno seguente la Consulta (sentenza 278/2013) ha indicato la strada per superare l'irreversibilità della scelta, prevedendo la possibilità di un «interpello» della madre biologica per verificare l'«attualità» della sua scelta. Per la

## IL COMPROMESSO

Secondo la Cassazione il diritto alla riservatezza

deve essere compatibile con quello di conoscere le proprie origini

Cassazione, in mancanza di un tempestivo adeguamento normativo, «deve perseguirsi un'interpretazione della norma compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, ne attenui la rigidità quando non sia possibile per irreperibilità o morte della madre naturale procedere all'interpello e alla verifica della volontà di revoca dell'anonimato». Infatti, «l'assolutezza e l'irreversibilità del segreto sulle origini sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all'identità dell'adottato». Ma, prosegue la sentenza, non è neppure vero che ogni profilo di tutela dell'anonimato si esaurisca alla morte della madre: il diritto all'identità personale del figlio «non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita» dalla madre «in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il

diritto all'anonimato». Quindi il trattamento delle informazioni va eseguito «senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)». La Cassazione ha dunque enunciato il principio generale per cui «il diritto dell'adottato nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex art. 30, comma 1 Dpr n. 396 del 2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto». In questo caso infatti non rileva «il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti».

